

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2014, n. 34 - 43707

**Approvazione Statuto tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva

**Il Consiglio regionale**

visto l'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dalla legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, nella parte in cui dispone che il Consiglio regionale approvi, con propria deliberazione, lo statuto tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC);

visto l'articolo 8 della l.r. 11/2014, che, al comma 1, prevede che il Consiglio regionale approvi lo statuto tipo delle ATC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/2014;

considerato che la l.r. 11/2014 è entrata in vigore il 2 ottobre 2014;

considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 11/2014, l'istituzione delle ATC, derivanti dall'accorpamento delle ATC preesistenti, ha efficacia a decorrere dalla data di approvazione dello statuto tipo;

vista la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2014, n. 37-638 e le relative motivazioni adottate, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare lo statuto tipo delle ATC;

acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 19 dicembre 2014;

delibera

di approvare lo statuto tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), contenuto nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di revocare la deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 1993, n. 699-15158 (Legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, articolo 5, comma 1. Approvazione dello Statuto-tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa) e la deliberazione del Consiglio regionale del 2 aprile 1996, n. 235-5148 (Modifiche allo Statuto-tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa approvato con D.C.R. n. 699-15158 del 12 ottobre 1993).

Allegato

## STATUTO TIPO DELLE AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA

(legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, articolo 30, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11)

### Art. 1

(Denominazione)

1. L'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di.....assume la denominazione di Agenzia territoriale per la casa del Piemonte...../ e incorpora le Agenzie territoriali per la casa delle Province di.....e di...../ a seguito del riordino previsto dalla legge regionale 29 settembre 2014, n. 11.
2. L'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte.....ha sede legale a.....in via/corso.....
3. Gli uffici dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte..... sono situati nella città in cui ha sede legale/ e nelle sedi distaccate di .....

### Art. 2

(Funzioni)

1. L'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte.....(ATC) esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell'ambito territoriale definito nell'allegato B) della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, come modificato dalla legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale.

### Art. 3

(Finalità)

1. L'ATC concorre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo proprio dell'ambito territoriale di competenza, in particolare dei cittadini che si trovano in condizione di debolezza sociale.
2. Per gli alloggi realizzati e gestiti, in relazione alla finalità di cui al comma 1, l'attività istituzionale dell'ATC non può configurarsi di tipo commerciale, esaurendosi nell'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. Diversamente, è da configurare con modalità commerciali l'attività realizzativa e di gestione degli immobili e dei locali con destinazione diversa dall'uso abitativo.
3. L'ATC persegue le sue finalità in via prioritaria mediante la riqualificazione e il recupero dell'esistente patrimonio di edilizia sociale adibito a residenza e dei relativi servizi, nonché mediante il suo incremento.
4. L'ATC provvede alla gestione del patrimonio proprio e, su delega, di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.

### Art. 4

(Compiti)

1. Per l'attuazione delle proprie finalità l'ATC può porre in essere le seguenti operazioni:
  - a) attivare interventi di edilizia sociale e realizzare infrastrutture, anche con il concorso o il contributo pubblico, mediante il recupero del patrimonio di edilizia sociale, nonché mediante la sua acquisizione e, in ultima istanza, costruzione;
  - b) svolgere, per conto di enti pubblici e di altri soggetti, attività connesse alla progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche e private;
  - c) espletare, su delega, ulteriori funzioni tra quelle trasferite o delegate dalla Regione, ovvero dagli enti locali, ivi comprese attività di ricerca, studio e sperimentazione;

- d) promuovere e realizzare programmi ed interventi di rilevanza urbanistica, nonché di riqualificazione urbana, a norma della vigente legislazione;
- e) provvedere alla amministrazione, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio immobiliare proprio e, nei casi di delega, anche di patrimoni pubblici e privati di terzi;
- f) locare, alienare gli immobili ovvero assegnarli in locazione con patto di futura vendita o con trasferimento immediato della proprietà;
- g) accettare elargizioni, donazioni, eredità e lasciti di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
- h) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
- i) compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i fini istituzionali;
- l) promuovere e sostenere iniziative di integrazione sociale dei propri utenti;
- m) promuovere o partecipare, anche in forme non maggioritarie, a società, imprese o consorzi che abbiano scopi compatibili con i fini istituzionali;
- n) attuare interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché programmi di social housing anche in società con privati;
- o) svolgere, per conto della Regione, attività di vigilanza sui comuni, in materia di contabilizzazione delle spese inerenti l'attuazione di programmi finanziati con fondi depositati presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti, nonché di rendicontazione dei canoni di alloggi di edilizia sociale gestiti direttamente dai comuni;
- p) compiere tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalle leggi per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 5  
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'ATC del Piemonte..... è costituito da:
- a) beni mobili e immobili di proprietà della ATC e da partecipazioni societarie;
  - b) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni;
  - c) patrimonio di altri enti e delle gestioni comunali e provinciali per gli immobili di edilizia sociale, nonché delle gestioni speciali, acquisito in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge;
  - d) fondo di riserva ordinario e da aiuti devoluti ad aumento del patrimonio;
  - e) ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale.
2. I conferimenti previsti al comma 1, lettera b), devono essere accettati in via preventiva dal consiglio di amministrazione dell'ATC.

Art. 6  
(Organi della ATC)

- 1. Rivestono la qualità di organi della ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.
- 2. La composizione, la nomina, la durata in carica e lo scioglimento degli organi dell'ATC sono stabiliti dalla legge regionale.
- 3. Il trattamento economico e gli emolumenti degli organi della ATC sono deliberati dal consiglio di amministrazione nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale.
- 4. I componenti gli organi della ATC rispondono in proprio e in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 7  
(Incompatibilità e decadenza)

- 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità, le cariche di presidente, di vice presidente e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con quelle di membro del Parlamento europeo e nazionale, di assessore regionale e comunale, di consigliere regionale, provinciale, comunale e della città metropolitana.
- 2. Inoltre non possono rivestire l'incarico di consigliere di amministrazione o di revisore legale e, nel caso in cui siano stati nominati, decadono dalla carica:

- a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'ATC o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di essa per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
  - b) i parenti e affini fino al terzo grado; si trova in situazione di incompatibilità il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il maggiore di età;
  - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATC.
3. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata.
4. I consiglieri che senza giustificati motivi non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e il relativo provvedimento è trasmesso entro tre giorni dalla sua adozione all'organo che ha effettuato la nomina, dandone comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di edilizia sociale.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti gli organi dell'ATC, si procede alla sostituzione nelle medesime forme e modalità previste per la nomina dalla normativa vigente.
6. I nuovi componenti restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo cui appartengono.
7. I componenti il consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri e dei parenti e affini fino al terzo grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

#### Art. 8 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente, convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione.
2. In particolare provvede a:
- a) proporre e sottoporre al consiglio gli obiettivi e i programmi da attuare, indicandone le priorità;
  - b) emanare le direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi di cui alla lettera a),
  - c) seguire e controllare l'andamento dell'amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal consiglio di amministrazione;
  - d) adottare, in caso di mancanza o di assenza del direttore generale e di altre figure dirigenziali, atti di competenza del direttore generale urgenti e indifferibili o imposti da leggi, normative cogenti o sentenze definitive e comunque necessari per evitare gravi danni al patrimonio dell'ente o agli utenti;
  - e) adottare, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, provvedendo alla sua convocazione d'urgenza per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica;
  - f) promuovere e resistere alle iniziative in ambito di volontaria giurisdizione, nonché promuovere e resistere alle liti nelle materie di competenza del Giudice di pace e in quelle inerenti la materia locatizia, le occupazioni senza titolo di immobili, le azioni possessorie, le azioni esecutive, le sanzioni amministrative, nonché le istanze cautelari e urgenti di competenza del Giudice ordinario;
  - g) approvare eventuali definizioni conciliative o stragiudiziali delle vertenze di cui alla lettera f).
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di suo impedimento.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni di competenza del presidente sono attribuite al terzo consigliere/al consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, al consigliere più anziano di età.

#### Art. 9 (Attività del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese. Può essere convocato, inoltre, dal presidente ove se ne presenti la necessità o su richiesta di due consiglieri o del revisore legale.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo posta elettronica certificata ai componenti il consiglio e al revisore all'indirizzo da loro comunicato o assegnato ad essi dall'ente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e devono indicare, oltre l'ora e il luogo della riunione, gli argomenti oggetto di trattazione. Sono ammessi diversi mezzi di comunicazione che garantiscano prova della loro ricezione. Nei casi di urgenza, riconosciuti tali nel corso della stessa riunione, la convocazione deve essere

ricevuta, anche via telematica, almeno ventiquattro ore prima della riunione, con l'indicazione, anche sintetica, del motivo dell'urgenza.

3. La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Regione.

4. Il consiglio di amministrazione delibera solo sugli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia può deliberare su oggetti diversi ed ulteriori quando siano presenti alla riunione tutti i componenti il consiglio e nessuno di essi chieda di rinviare la trattazione di tali argomenti ad altra riunione successiva.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione:

a) hanno luogo, di norma, presso la sede legale dell'ATC, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione;

b) non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stesso per la discussione di determinati argomenti.

c) non possono in ogni caso essere pubbliche quando si discute in ordine a qualità o capacità delle persone fisiche;

d) sono presiedute dal presidente o, nei casi di cui all'articolo 8, dal vice presidente o dal consigliere anziano; in caso di mancanza, dal consigliere più anziano tra i presenti.

6. La partecipazione alle sedute del consiglio può avvenire anche in tele-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, purchè sia/siano presente/i nel luogo in cui si tiene la riunione almeno un consigliere/due consiglieri ed un addetto alla verbalizzazione.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due/tre componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

8. Il consiglio di amministrazione convoca almeno due volte l'anno la conferenza dei sindaci al fine, oltrechè di relazionare sull'attività e sugli obiettivi da attuare, di acquisire gli indirizzi generali in merito all'attività dell'ATC e i pareri obbligatori sul conseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione e sulle relazioni del revisore legale dell'ATC.

## Art. 10

### (Compiti del consiglio di amministrazione)

1. E' compito del consiglio di amministrazione porre in essere gli atti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. In particolare le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono avere ad oggetto:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati;

c) l'attribuzione dell'incarico di direttore generale e la sua eventuale revoca;

d) l'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e degli atti ad essi allegati, come previsto dalla normativa vigente, assegnando al direttore generale la gestione del bilancio che può amministrare mediante le opportune deleghe;

e) la sottoposizione dei bilanci al controllo di società di revisione;

f) l'approvazione dei regolamenti interni e di quelli previsti dalla vigente normativa statale e regionale;

g) l'accettazione di deleghe di attuazione o di gestione da parte di terzi con le relative convenzioni, ivi comprese le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

h) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi;

i) la determinazione delle cauzioni da prestarsi da chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori;

l) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;

m) su proposta del direttore generale, l'affidamento degli incarichi dirigenziali e, con il voto favorevole di almeno due/quattro consiglieri, la loro revoca;

n) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri;

o) l'accensione di mutui, le iscrizioni ipotecarie sui beni dell'ATC, le postergazioni, le riduzioni, le rinnovazioni e le cancellazioni di ipoteche;

p) gli acquisti, le vendite, le permutazioni di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;

q) l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti ed elargizioni;

r) il promuovimento o la resistenza alle liti avanti a tutte le giurisdizioni nelle materie diverse da quelle previste dall'articolo 8, comma 2, lettera f);

s) l'approvazione della relazione annuale relativa all'attività e alla operatività dell'ATC da presentare alla Giunta regionale.

3. Il consiglio di amministrazione, inoltre, delibera in ordine ad ogni altra materia non compresa dal presente articolo che sia attribuita ad esso da leggi e regolamenti statali e regionali.

#### Art. 11

##### (Compiti del revisore legale)

1. Il revisore legale ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il revisore legale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in particolare provvede:

a) ad esaminare i libri e i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;

b) ad accertare che si sia adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;

c) ad effettuare verifiche di cassa a cadenza almeno trimestrale;

d) a redigere una relazione sul bilancio preventivo, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese, entro quindici giorni dalla avvenuta trasmissione;

e) ad esprimere un parere sul conto consuntivo e a redigere apposita relazione attestando la rispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, entro quindici giorni dalla avvenuta trasmissione;

f) a vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto inerenti la gestione finanziaria.

3. Il revisore legale esercita le funzioni di controllo generale su tutti gli atti dell'ATC che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, e attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio, relazionando al consiglio di amministrazione e alla conferenza dei sindaci con cadenza quadrimestrale in ordine alla attività di controllo espletata.

#### Art. 12

##### (Compiti del direttore generale e dei dirigenti)

1. La nomina, la durata in carica, il trattamento economico e giuridico e la revoca del direttore generale sono disciplinate dalle normative vigenti in materia.

2. Il direttore generale ha la responsabilità gestionale dell'ente e a tale fine:

a) soprintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria;

b) formula al presidente proposte per l'elaborazione di piani, di programmi e di direttive, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di intervento nella discussione di cui deve essere fatta menzione nei verbali delle deliberazioni;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) sovrintende alla redazione e sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

e) adotta i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari uffici dell'ente;

f) ha la responsabilità del personale, assegna ai dirigenti gli obiettivi di risultato da raggiungere e le necessarie risorse umane, economiche e strumentali per perseguirli, promuove l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti e dà esecuzione ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro;

g) presiede, con facoltà di attribuzione ad altri dirigenti o, in mancanza, a funzionari, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, firma i contratti in attuazione dei programmi ed obiettivi deliberati dal consiglio di amministrazione, attribuisce gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o funzionari dell'ente;

h) firma, in mancanza del responsabile dell'ufficio di contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;

i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente con facoltà di attribuzione ai dirigenti;

l) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, salvo quelli che attribuisce ai dirigenti;

m) determina, informandone le organizzazioni sindacali interne, i criteri generali di organizzazione degli uffici dirigenziali, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali in materia di relazioni sindacali;

n) adotta gli atti di gestione del personale e provvedimenti organizzativi di competenza dei diversi dirigenti;

o) dirige, coordina e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

- p) decide sui ricorsi gerarchici;
  - q) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - r) è segretario del consiglio di amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale delle sedute;
  - s) conferisce, in caso di comprovata necessità derivante anche da carenze di organico, incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni, informandone il consiglio di amministrazione;
  - t) compie tutti gli atti di gestione idonei a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'ATC.
3. In caso di mancanza, di temporanea assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale ove esistente o dal dirigente o funzionario di grado più elevato.
4. I dirigenti svolgono i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ad essi attribuiti dalle disposizioni statali e regionali e connessi all'attività degli uffici loro affidati per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente, compresi i poteri di spesa.

Art. 13  
(Conferenza dei sindaci)

1. Presso l'ATC è istituita la conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale compresi nell'ambito territoriale di competenza.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco o da un suo delegato del comune capoluogo a rotazione per un periodo di venti mesi dai rispettivi sindaci dei comuni capoluogo.
3. La conferenza è convocata in accordo con il presidente dell'ATC, la quale provvede all'attività di segreteria.

Art. 14  
(Gestione economico-finanziaria)

1. L'esercizio finanziario dell'ATC decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La gestione economico-finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed è unica, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Il bilancio finanziario di previsione e il conto consuntivo sono approvati dal consiglio di amministrazione entro i termini e secondo lo schema previsto dalle vigenti fonti normative e regolamentari.
4. Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle quote da addebitare agli enti terzi per conto dei quali l'ATC gestisce il patrimonio e dal rendiconto della gestione speciale
5. Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'ATC deve prestare una congrua cauzione.
6. Alla ATC non è consentito distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante l'incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltrechè per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di edilizia sociale esistente.

Art. 15  
(Fondo di riserva)

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il 3 per cento del totale delle spese correnti.

Art. 16  
(Lavori, forniture e servizi)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'ATC provvede ad espletare le attività inerenti i lavori, i servizi e le forniture nel rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 17  
(Modifica dello statuto dell'ATC)

1. Le proposte di modifica dello statuto dell'ATC, da sottoporre all'approvazione della Regione, sono deliberate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 18  
(Liquidazione dell'ATC)

1. La proposta di liquidazione dell'ATC è deliberata dal consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio regionale che provvede contestualmente alla nomina del liquidatore.

3. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso terzi, rimborsa le somme che gli enti e i privati, quando non siano state date a fondo perduto, hanno versato per costituire il patrimonio dell'ATC.

4. L'eventuale avanzo di patrimonio è obbligatoriamente devoluto alla Regione o, per indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.

Art. 19  
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni regionali e nazionali in materia di edilizia sociale.